

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4226 del 23/08/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E CONSUMO UMANO COMUNE: CASALFIUMANESE (BO) TITOLARE: AGRIMOLA SPA CODICE PRATICA N. BO17A0059/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4366 del 23/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E CONSUMO UMANO

COMUNE: CASALFIUMANESE (BO)

TITOLARE: AGRIMOLA SPA

CODICE PRATICA N. BO17A0059/23RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la determinazione ARPAE n. 1503 del 27/03/2018 di concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata a **AGRIMOLA SPA** C.F.: 01242890372:

- mediante un pozzo esistente costituito da una colonna di captazione in muratura di diametro di 3 m, della profondità di 8 m, equipaggiato con un'elettropompa sommersa INOX 140 RX 18/03 di potenza di 3 Kw, ubicato in comune di Casalfiumanese (BO), nel NCT del medesimo comune al Foglio 62 mappale 420;

- ritenuto in diretta connessione con il regime idrologico superficiale del torrente Santerno (acque subalvee), ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. c) del R.R. 41/2001;

- con una portata massima di 5,56 l/s per complessivi 3.000 mc/anno, ad uso industriale a servizio del processo di lavaggio frutta per produzioni alimentari, con scadenza il 31/12/2022 (pratica BO17A0059);

- con le seguenti prescrizioni:

- di porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati;
- di effettuare il monitoraggio dei volumi prelevati e inviare i dati entro il 31 marzo di ogni anno;
- di realizzare vasche di accumulo dell'acqua prelevata che consentano di avere una riserva d'acqua disponibile nei periodi in cui vigerà il divieto dei prelievi di acqua dai fiumi per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale;

richiamata la determinazione ARPAE n. 5772 del 17/11/2021 (BO17A0059/21VR) con la quale è stata rilasciata la variante della determina di concessione sopra citata a **AGRIMOLA SPA** C.F.: 01242890372, a seguito di una nuova destinazione d'uso della risorsa: consumo umano, in quanto l'acqua derivata deve entrare nel processo di produzione con i requisiti di potabilità previsti dal D.lgs. n. 31/2001;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/5692 del 12/01/2023 e integrazioni assunte agli atti con Prot. n. PG/2023/138567 del 09/08/2023 da **AGRIMOLA SPA** C.F.: 01242890372, con cui viene richiesto il **rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso industriale e consumo umano, rilasciata con determinazione n. 1503 del 27/03/2018 e successiva variante n. 5772 del 17/11/2021;**

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di derivazione sono assimilabili a "*Industriale*" e "*Consumo Umano*" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c) e b) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa, corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art.20, comma 6, del R.R. 41/2001;

verificato che:

- il dispositivo di misura dei volumi è stato installato e che i dati di misurazione trasmessi attestano che il prelievo avviene nel rispetto delle condizioni di concessione;

- il concessionario ha provveduto alla realizzazione di 4 vasche di accumulo, per la capacità complessiva di 240 mc, che consentano di avere una riserva d'acqua disponibile nei periodi in cui vige il divieto dei prelievi di acqua dai fiumi per il rispetto del DMV, così come prescritto nel disciplinare di concessione;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, la derivazione interessa ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021 **sia:**

- il corpo idrico di montagna: "*Depositi Vallate App. Santerno-Sillaro*", codice 5080ER AV2 VA, con stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; caratterizzato da subsidenza con velocità costante -2,5/-0 mm/a nel periodo 2011-2016;

- il corpo idrico superficiale "Fiume Santerno - Sez. SS9" codice IT080622000000006_7ER, con stato ecologico *Sufficiente*, in condizioni di stress idrico presente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*" trattandosi di un rinnovo di un prelievo esistente, la derivazione è compatibile con gli

obiettivi di pianificazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano in particolare:

- *data la connessione di subalveo con il F. Santerno la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione in oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio - settembre) di 0,58 m³/s e invernale (ottobre - aprile) di 0,76 m³/s;*
- *dovrà essere continuato il il monitoraggio dei volumi di prelievo*
- *dovranno essere inviati i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello del monitoraggio;*

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2022;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di importo € 90,00;
- del canone di concessione per l'anno corrente 2023 pari a € 685,88;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 99,14;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/143708 del 23/08/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare ad AGRIMOLA SPA C.F.: 01242890372, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea ad uso industriale e consumo umano, in comune di Casalfiumanese (BO), mediante il pozzo ubicato, sul terreno censito nel NCT del comune di Casalfiumanese (BO), al Foglio 60 mappale 420, rilasciata con determinazione n. 1503 del 27/03/2018 e successiva variante n. 5772 del 17/11/2021, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,56 l/s e un volume annuo massimo di 3.000 mc;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino alla data 31/12/2027. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € **685,88=** per **l'anno 2023, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di

tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **fissata** in € 685,88=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 586,74=, in sede di determinazione n. 1503 del 27/03/2018 (pratica BO17A0059) **per un importo aggiuntivo di € 99,14=**, importo versato **anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata ad **AGRIMOLA SPA** C.F.: 01242890372.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene sia:

- nel corpo idrico di montagna "*Depositi Vallate App. Santerno-Sillaro*", codice 5080ER AV2 VA"
- in subalveo nel corpo idrico superficiale "Fiume Santerno - Sez. SS9" codice IT080622000000006_7ER,

mediante un pozzo ubicato nel punto di coordinate geografiche UTMER X: 710144, Y: 908024, sul terreno individuato nel foglio 60, mappale 420 del NCT del comune di Casalfiumanese (BO).

L'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 8 m, costituito da una colonna di captazione in muratura di diametro di 3 m, equipaggiato con un'elettropompa sommersa INOX 140 RX 18/03 di potenza di 3 Kw, regolata alla portata massima di 5,56 l/s, con tubazione di mandata di diametro di 75 mm;

Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **5,56 l/s** per complessivi **3.000 mc/anno**.

La risorsa è stoccata in 4 vasche di accumulo, per una capacità complessiva di 240 mc, con funzione di stoccaggio dell'acqua prelevata dal pozzo;

la risorsa è utilizzata a servizio del processo industriale di produzione alimentare con l'utilizzo di acqua con requisiti di potabilità previsti dal D.lgs. n. 31/2001. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente, a quello "*industriale*" e a quello "*Consumo Umano*", di cui all'art. 152, comma 1, lettere c) ed b), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi

di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il Concessionario deve:

- **continuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di **0,58 m3/s** e invernale (ottobre-aprile) di **0,76 m3/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare

istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2027**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.